

**Ordinanza del DFE
sul controllo dell'importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)**

Modifica del 7 luglio 2011

L'Ufficio federale di veterinaria,

visto l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007¹
concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi
terzi;

visto l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 agosto 2008²
concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti
da Paesi terzi,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 maggio 2007³ sui controlli OITE è modificato
secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 9 luglio 2011.⁴

7 luglio 2011

Ufficio federale di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.12**

² RS **916.443.13**

³ RS **916.443.106**

⁴ La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l'8 luglio 2011
(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell'Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap.5 n. 1

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. prodotti di origine animale	<p>Decisione 2002/994/CEE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/799/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 42.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 506/2011 della Commissione, del 23 maggio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 52.</p>